

TIPO DI CESSAZIONE	TEMPI DI LIQUIDAZIONE	RIFERIMENTI
<b>INABILITA'</b> (qualsiasi attività lavorativa e a qualsiasi proficuo lavoro) ordinaria o in cumulo	15 giorni + 3 mesi per la liquidazione	art. 3 co5 dl 79/97
<b>DECESSO</b>	15 giorni + 3 mesi per la liquidazione	art. 3 co5 dl 79/97
<b>FINE INCARICO A TEMPO DETERMINATO</b>	360 giorni (1 anno) + 3 mesi per la liquidazione	circolare ex inpdap 30/2002 che equipara il fine incarico a limite di servizio
<b>LIMITI DI ETA'</b> (limite correlato all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia)	360 giorni (1 anno) + 3 mesi per la liquidazione requisiti maturati <b>dal 2027</b> : 270 giorni (9 mesi) + 3 mesi per la liquidazione	riduzione del termine da dodici a nove mesi a decorrere dal 1.1.2027 per limiti di età - co. 198 art. 1 L. 199/2025- circ. INPS 30/2026
<b>LIMITI DI SERVIZIO</b> (Ex ART. 72 L133/08 c. 11)	360 giorni (1 anno) + 3 mesi per la liquidazione	norma abrogata dalla L. 207/2024 comma 164
<b>DIMISSIONI VOLONTARIE - RECESSO ANTICIPATO DATORE LAVORO</b> (licenziamento, destituzione)	720 giorni (24 mesi) blocco + 90 giorni (3 mesi)	
PENSIONE ANTICIPATA CON REQUISITI RIDOTTI C. 199 L. 232/2016 ( <b>LAVORATORI PRECOCI</b> ) e co. 162, 163 L. 199/2025	I termini di pagamento iniziano a decorrere dalla data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata prevista dal 1.1.2012 (ART. 24 DL 201/2011) <b>(*)</b>	
<b>APE SOCIAL</b> (Lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 1 commi 179-186 L. 232/2016)	I termini iniziano a decorrere dalla data di compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia <b>(**)</b>	
<b>PENSIONE Quota 100/102/103</b> (art. 14 e 14.1 DI 4/2019)	Il termine di pagamento decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata (termine 24 mesi) <b>(*)</b> o pensione di vecchiaia (termine 12 mesi) <b>(**)</b> , a seconda della ipotesi che si realizza per prima. Il termine previsto per la pensione anticipata può contrarsi se nel frattempo si maturano i requisiti per vecchiaia.	INPS Circ. 38/2022. Art. 23 comma 12 del dl 4/2019
PERSONALE CHE SI AVVALE DELLA FACOLTA' DI <b>CUMULO</b> EX L. 232/16	L'indennità verrà corrisposta dopo dodici mesi, ed entro i successivi 90 giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento <b>(**)</b>	Circulari INPS n. 60 e 140 del 2017
DIMISSIONI <b>SENZA DIRITTO A PENSIONE E SUCCESSIVA DOMANDA</b> DI PENSIONE <b>ENTRO 24 MESI</b> DALLA CESSAZIONE	L'INPS prevede che se si cessa dal servizio senza diritto a pensione e - <b>entro i 24 mesi successivi</b> - si presenta domanda di pensione <b>in cumulo</b> o <b>lavoratori precoci</b> o <b>quota 100/102/103</b> , i termini di pagamento decorrono dalla data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata (termine 24 mesi) <b>(*)</b> o pensione di vecchiaia (termine 12 mesi) <b>(**)</b> , a seconda della ipotesi che si realizza per prima.	Circ. inps n. 30 del 27/03/2026

## SCUOLA

Anche per il comparto Scuola valgono i termini di cui sopra. Si precisa che per la **PENSIONE DI VECCHIAIA O ANTICIPATA**, i termini di pagamento del TFS tfr decorrono dal 1° settembre di ogni anno (anche per coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione)

Per coloro che accedono alle pensioni Quota 100/102/103, Lavoratori precoci, gravosi, usuranti e pensione in cumulo la data utile per la decorrenza dei termini di pagamento del TFR/TFS è la data di effettivo conseguimento del requisito

### (\*) PENSIONE ANTICIPATA

**2025/2026**: 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI e 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE (+ finestra)

**2027(\*)**: 42 anni e 11 mesi di contribuzione per gli UOMINI e 41 anni e 11 mesi di contribuzione per le DONNE (+ finestra)

**2028(\*)**: 43 anni e 1 mese di contribuzione per gli UOMINI e 42 anni e 1 mese di contribuzione per le DONNE (+ finestra)

### (\*\*)PENSIONE DI VECCHIAIA

**2025/2026**: 67 anni - come accertato dal decreto RGS 18/7/2023 per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.

**2027(\*\*)**: 67 anni e 1 mese - Speranza di vita prevista dal DM 19/12/25 e art 1 co 185 l. 199/25 (Legge di Bilancio 2026)

**2028(\*\*)**: 67 anni e 3 mesi - Speranza di vita prevista dal DM 19/12/25 e art 1 co 185 l. 199/25 (Legge di Bilancio 2026)